

COMUNE DI PAESANA

C.A.P. 12034
e-mail: comune.paesana@isiline.it

PROVINCIA DI CUNEO

Tel. 0175.94.105
fax. 0175.98.72.06



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE SULLE ENTRATE COMUNALI

ADEGUATO ALLO STATUTO DEL CONTRIBUENTE

approvato con Delibera del Consiglio Comunale
n..... del

INDICE

- Art. 1 – Principi e criteri**
- Art. 2 – Ambito di applicazione**
- Art. 3 – Soggetti coobbligati**
- Art. 4- Avvio del procedimento**
- Art. 5- Procedimento ad iniziativa del Comune**
- Art. 6- Procedimento ad iniziativa del contribuente**
- Art. 7 – Effetti dell’invito a comparire**
- Art. 8- Atto di accertamento con adesione**
- Art. 9- Perfezionamento della definizione**
- Art. 10 – Applicazione delle sanzioni**
- Art. 11 - Norme finali e transitorie**

APPENDICE- SCHEMI E MODELLI

Art. 1 – Principi e criteri

1. Nel rispetto dei principi fondamentali della Costituzione, delle leggi, dello Statuto, dei Regolamenti, con particolare riguardo al Regolamento generale delle Entrate, il Comune di Paesana impronta l'attività ed i procedimenti tributari e delle entrate secondo i criteri di efficienza, economicità, trasparenza , semplificando i procedimenti stessi e diramando il contenzioso con il contribuente.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446¹ e dall'art. 50 della L. 449 del 27 dicembre 1997² consente al Comune, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, di introdurre e disciplinare l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs 19 giugno 1997 n. 218,³
2. La definizione dell'accertamento con adesione è applicabile solo nei casi in cui la base imponibile del tributo sia concordabile, sia cioè determinata da elementi non certi ed incontrovertibili ovvero inoppugnabili per legge, ma suscettibili di apprezzamento valutativo.
3. E' esclusa, pertanto, l'adesione ai provvedimenti di liquidazione dei tributi conseguenti all'attività di controllo formale degli elementi contenuti nella dichiarazione e nel versamento.
4. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione è il Funzionario Responsabile del tributo.
5. Il Funzionario Responsabile in sede di contraddittorio con il contribuente valuta, per la rapida definizione dell'accertamento tributario, la situazione di fatto e di diritto, oltre agli elementi probatori in possesso dell'ufficio e le motivazioni del contribuente, in funzione del prevalente interesse pubblico, concreto ed attuale.

Art. 3 – Soggetti coobbligati

1. L'istituto dell'accertamento con adesione si applica a tutti i soggetti passivi di tributi comunali.
2. Con riferimento ai tributi per i quali vi siano più coobbligati, l'accertamento può essere definito con adesione anche di uno solo degli obbligati.

¹ L'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 è il seguente: “

Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni

1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

² Legge 27.12.1997 n. 449 “ Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”

Art. 50 Disposizioni in materia di accertamento e definizione dei tributi locali

1. Nell'esercizio della potestà regolamentare prevista in materia di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, le province ed i comuni possono prevedere specifiche disposizioni volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale, introducendo l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nonché la possibilità di riduzione delle sanzioni in conformità con i principi desumibili dall'articolo 3, comma 133, lettera l), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto compatibili.

³ D. Lgs. 19.6.1997, n. 218 "Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale"

3. Il fatto che l'accertamento possa essere definito anche da uno solo degli obbligati, comporta talune conseguenze, quali:
 - a. l'ufficio deve inviare l'invito di cui all'art. 11, comma 1 del D.Lgs 218/97, a tutti i soggetti obbligati, per consentire a ciascuno di partecipare al contraddittorio e di assumere le proprie autonome decisioni secondo quanto previsto dall'art. 5 e dall'art. 6 del presente regolamento. La figura del coobbligato si riscontra sia tra più soggetti obbligati al pagamento di uno stesso tributo, sia tra più soggetti obbligati al pagamento di tributi diversi ma al cui assolvimento sono legati ex lege da un vincolo di solidarietà;
 - b. la definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati estingue l'obbligazione tributaria nei confronti di tutti.

Questo si verifica sia nel caso in cui l'adesione avvenga a seguito dell'invito motivato diretto alle parti obbligate, sia nel caso in cui questa abbia luogo successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento.

Nel primo caso, peraltro, l'ufficio non dovrà procedere ad ulteriore attività di accertamento anche nei confronti degli altri obbligati, in quanto il perfezionamento dell'adesione comporta, come già detto, il soddisfacimento dell'obbligo tributario. Nel secondo caso, e cioè ove si addivenga all'adesione anche da parte di un solo soggetto coobbligato successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento, il perfezionamento di tale atto comporta la perdita di efficacia dell'avviso di accertamento già notificato.

In tale ipotesi, agli effetti estintivi dell'obbligazione tributaria, si somma l'ulteriore conseguenza che gli avvisi di accertamento, notificati anche agli altri coobbligati, non potranno formare oggetto di impugnativa;
 - c. la presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio per un periodo di 90 giorni (art. 12, comma 2 , D.Lgs. 218/97).
4. L'impugnazione dell'avviso di accertamento da parte del soggetto che abbia richiesto l'adesione comporta rinuncia all'istanza.

L'istanza di adesione, pertanto, da chiunque presentata, ha la funzione di avviare la relativa procedura nei confronti di tutti i coobbligati, ciascuno dei quali può o meno accedere all'adesione, anche se gli effetti dell'adesione perfezionata da uno di essi si ripercuotono su tutti.

Art. 4- Avvio del procedimento

1. Il procedimento di adesione del contribuente può essere attivato:
 - a) da parte del Comune- Responsabile del Servizio del Tributo/ Entrata, prima dell'avviso di accertamento;
 - b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 5- Procedimento ad iniziativa del Comune

1. Il Funzionario Responsabile dell'Entrata, per i casi in cui ne ravvisi l'opportunità secondo i criteri di cui al precedente articolo 2, comma 5°, e comunque prima di notificare un avviso di accertamento, può far pervenire al contribuente uno specifico invito a presentarsi presso i propri uffici, nel quale sono indicati:
 - a. i periodi d'imposizione suscettibili di accertamento;
 - b. il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. Tale invito riveste carattere informativo della possibilità di aderire e sarà comunicato al contribuente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. La mancata risposta all'invito dell'ufficio non è sanzionabile non essendo obbligatoria la partecipazione del contribuente al procedimento. Resta salva la facoltà dell'ufficio di procedere alla notifica degli avvisi di accertamento o di rettifica.
4. Eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data indicata nell'invito potranno essere prese in considerazione da parte dell'ufficio interessato
5. Allo scopo di garantire la necessaria trasparenza dell'azione amministrativa e per consentire al contribuente una immediata cognizione delle questioni che saranno oggetto del contraddittorio, nell'invito saranno esplicitati, anche sinteticamente, gli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso dell'ufficio.
6. L'attivazione del procedimento non riveste carattere di obbligatorietà essendo la stessa in tutti i casi lasciata alla valutazione del Funzionario Responsabile.
7. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia, peraltro, aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento qualora riscontri, nello stesso, aspetti che possano portare a un ridimensionamento della pretesa tributaria.

Art. 6- Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui all'articolo 5, qualora riscontri nello stesso elementi che possono portare ad un ridimensionamento della pretesa del tributo, può formulare, prima di avviare il contenzioso mediante impugnazione dell'atto, istanza di accertamento con adesione in carta libera (a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o consegnandola direttamente all'Ufficio comunale che ne rilascia ricevuta), indicando il proprio recapito anche telefonico.
2. Il contribuente deve presentare istanza in un esemplare per ogni atto di impugnazione.
3. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione di accordo bonario.
4. Tale disposizione non esclude dal procedimento con adesione gli altri coobbligati non ricorrenti: da ciò consegue che, in presenza di adesione da parte di questi ultimi, il contenzioso intrapreso verrà meno per cessata materia del contendere. In tale ipotesi l'ufficio dovrà attivarsi per ottenere la relativa dichiarazione da parte della Commissione tributaria.
5. Per i termini di impugnazione si deve considerare anche la sospensione feriale, dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno, prevista dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742.
6. La presentazione dell'istanza da parte del contribuente produce preliminarmente l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza

medesima, i termini per l'impugnazione dell'atto davanti alla Commissione tributaria provinciale e quelli per il pagamento del tributo.

7. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, il Funzionario responsabile formula l'invito a comparire (anche a mezzo fax), con le modalità di cui all'articolo 5. In tale invito sarà indicato il giorno, l'ora e il luogo in cui il contribuente o il suo rappresentante (munito di delega) dovrà presentarsi per l'instaurazione del contraddittorio.
8. L'eventuale impugnazione dell'avviso di accertamento o di rettifica determina ex lege la rinuncia all'istanza di definizione, con conseguente ripresa della decorrenza dei termini già sospesi, anche ai fini dell'eventuale iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli.
9. La formulazione dell'invito non comporta alcun obbligo di definizione dell'accertamento da parte dell'ufficio, che dovrà attentamente valutare, caso per caso, l'idoneità degli elementi forniti dal contribuente a ridimensionare l'accertamento effettuato.
10. Il perfezionamento della definizione ha effetto ai soli fini del tributo che ha formato oggetto di accertamento e determina l'inefficacia dell'avviso di accertamento o di rettifica notificato.
11. Il contribuente, nei cui confronti siano stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche ai sensi della normativa vigente in materia di tributi locali, anche a mezzo di terzi incaricati dal Comune, può chiedere al Funzionario Responsabile, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione (art. 6, c. 1 D.Lgs 218/97). L'istanza deve essere inoltrata con le modalità indicate dal presente articolo con riferimento agli specifici periodi nonché ai tributi interessati dal controllo, relativamente ai quali il contribuente chiede la formulazione della proposta di accertamento. Prima di attivare il procedimento di definizione con l'invio al contribuente dell'invito di cui all'art. 5 del D. Lgs 218/97, l'ufficio dovrà esaminare gli elementi contenuti nell'informativo redatto a seguito degli accessi, ispezioni o verifiche effettuati nei confronti del contribuente che ha presentato l'istanza, nonché gli altri eventuali elementi disponibili.

Art. 7 – Effetti dell'invito a comparire

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
2. Eventuali motivate richieste di differimento, avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, sono prese in considerazione solamente se avanzate entro tale data.
3. Le richieste di cui al comma 2 non producono comunque l'effetto di prorogare il periodo di sospensione di cui al precedente articolo 6, comma 6.
4. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in un verbale sintetico compilato dal Funzionario Responsabile o da un dipendente incaricato.

Art. 8- Atto di accertamento con adesione

1. Il verbale relativo all'accertamento con adesione è redatto in duplice copia, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore e dal Funzionario responsabile.
2. Nell'atto suddetto sono indicati gli elementi e le motivazioni sui quali si fonda la definizione, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione del tributo e delle eventuali sanzioni ed interessi, dovuti in conseguenza della definizione.

Art. 9- Perfezionamento della definizione

1. La definizione dell'accertamento si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute.
2. L'Ufficio, acquisita la prova dell'avvenuto pagamento, rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione allo stesso destinatario.
3. L'accertamento con adesione, una volta perfezionato, non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Comune, fatto salvo quanto precisato nel comma seguente.
4. Nei casi di definizioni riguardanti accertamenti parziali o di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile, sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile dal contenuto della denuncia, non è escluso l'esercizio dell'ulteriore attività accertativa, da effettuarsi entro i termini del Regolamento Generale delle Entrate, del presente regolamento e dello specifico Regolamento a cui si riferisce il maggiore imponibile oggetto di accertamento.
5. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento della definizione.

Art. 10 – Applicazione delle sanzioni

1. A seguito dell'accertamento con adesione, le sanzioni per le violazioni concernenti il tributo, oggetto di definizione, si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge o dal Regolamento, in riferimento a ciascun anno d'imposta.
2. Sono escluse dalla riduzione le sanzioni comminate per errori formali non incidenti sulla determinazione del tributo e quelle per mancata o incompleta o non veritiera risposta alle richieste o agli inviti formulati dall'ufficio, nonché le sanzioni per omesso e parziale pagamento del tributo.

Art. 11 – Norme finali e transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2006.⁴ Conseguentemente, l'istituto dell'accertamento con adesione, dallo stesso disciplinato, è applicabile con riferimento agli avvisi di accertamento notificati a partire da tale data o se già notificati, qualora alla data medesima ancora non sia decorso il termine per l'impugnazione.
2. L'accertamento con adesione è pure applicabile con riferimento anche a periodi pregressi d'imposta relativamente ai quali si può ancora procedere.
3. E' abrogata ogni altra disposizione non compatibile con le norme del presente Regolamento.
4. Sino alla data di entrata in vigore del presente Regolamento trova applicazione il precedente Regolamento per l'accertamento con adesione approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 44 del 21.12.1998 per la parte di esso non incompatibile con le leggi obbligatorie successive

⁴ Il bilancio di previsione del Comune è stato approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 31.3.2005.

COMUNE DI PAESANA

C.A.P. 12034
e-mail: comune.paesana@isiline.it

PROVINCIA DI CUNEO

Tel. 0175.94.105
fax. 0175.98.72.06



APPENDICE AL

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'ISTITUTO DELL'ACCERTAMENTO
CON ADESIONE SULLE ENTRATE COMUNALI**

**ALL'UFFICIO TRIBUTI
DEL COMUNE DI PAESANA
Via Barge 6
12034 Paesana**

OGGETTO: Istanza di accertamento con adesione.

....l... sottoscritt. nat.... a il .../.../.../ residente a

In Via codice fiscale

Codice contribuente telefono Fax.....

(oppure)

Società con sede legale in

Via Codice Fiscale/ partita Iva

Telefono Fax..... in persona del sottoscritto

Legale rappresentante Nat A il.../.../....

Codice fiscale

P R E M E S S O

• Che in data .../.../...., da parte di Codesto Comune, è stato notificato avviso di accertamento Prot. N..... del .../.../.... relativo al tributo⁵ E per il periodo di imposta⁶, non preceduto dall'invito di cui all'art. 5 del regolamento Comunale per l'applicazione dell'accertamento con adesione.

- Che l'avviso non è ancora stato impugnato davanti alla Commissione Tributaria Provinciale.
- Che il termine per l'impugnazione è ancora pendente

PRESENTA

⁵ specificare se ICI; Tassa rifiuti ecc...

⁶ specificare l'anno a cui si riferisce l'avviso di accertamento. Importante in caso di più annualità dovranno essere presentate più domande, una per ogni avviso di accertamento

Istanza di accertamento con adesione ex art. 6 del regolamento predetto, ed chiede che Codesto Ufficio, nel termine di 15 giorni dal ricevimento della presente istanza, voglia formulare l'invito a comparire per l'eventuale definizione in contraddittorio del sopraccitato avviso di accertamento.

Paesana,..../...../.....

(firma)